

modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

ART. 4

(Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario)

1. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, al fine di assicurare la necessaria comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
2. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. **Per le società madri** che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario quale parte integrante della relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera a), **si considerano assolti gli obblighi di cui comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.**

ART. 5

(Collocazione delle dichiarazioni e regime di pubblicità)

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:
 - a) essere parte integrante della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
 - b) costituire una relazione autonoma, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. La relazione autonoma è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione e sul sito internet del soggetto contestualmente alla data di approvazione del bilancio a cui si riferisce. Nella relazione sulla gestione è comunque indicata la sezione del sito internet dove è pubblicata tale relazione.